



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

DECRETO DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 1
IN DATA 22.01.2025

Oggetto: Nomina del Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Locale ed attribuzione del relativo incarico di elevata qualificazione

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue, del mese di gennaio:

Vista la convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, per la gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Valle Salimbene, Linarolo, Torre de' Negri e Costa de' Nobili (PV), con decorrenza a far data dal 01.05.2021 e scadenza stabilita al 31.12.2026;

Richiamato, per quanto qui di interesse, l'articolo 7 della succitata convenzione che, tra l'altro, prevede:

- i Comuni di Valle Salimbene e Linarolo sono individuati, ad anni alterni, Comuni capo convenzione (capofila);
- il Sindaco del Comune capo convenzione, di concerto con gli altri Comuni convenzionati, nomina il Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Locale, ai sensi dell'articolo 50 D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in applicazione del CCNL comparto Funzioni Locali, di norma coincidente con il personale appartenente al Comune capo convenzione stesso;

Richiamato, altresì, l'art. 10 della convenzione in parola, rubricato "*Responsabile del Servizio*", a norma del quale la nomina Responsabile del Servizio associato di Polizia Locale, al quale è attribuita anche la posizione organizzativa (ora Elevata Qualificazione), compete al Sindaco del Comune capofila, di concerto con i Sindaci dei Comuni aderenti, che la formalizza con proprio provvedimento motivato;

Evidenziato che per l'anno 2025 è individuato, quale ente capo convenzione, il Comune di Valle Salimbene;

Richiamato l'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che, in applicazione dei principi di separazione tra le competenze di indirizzo e gestione, attribuisce la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica ai dirigenti;



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Richiamato l'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale, nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 107 possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione;

Dato atto che i Comuni convenzionati non dispongono, nella dotazione organica, di figure aventi qualifica dirigenziale e che, pertanto, la disciplina dell'assegnazione degli incarichi apicali/di vertice è regolata dall'articolo 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato l'articolo 50, comma 10, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili dei servizi e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Preso atto:

- che l'articolo 16 del CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, stabilisce che gli enti, in base alle proprie esigenze organizzative, istituiscono posizioni di lavoro, che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e, in particolare, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzativa particolarmente complesse, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- che il comma 4 del medesimo articolo 16 prevede che, nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (EQ), la disciplina si applica ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti;
- che, ai sensi dell'articolo 19 del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022, le posizioni di responsabile di ciascuna struttura apicale, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di Elevata Qualificazione ai sensi del predetto articolo 16 e, per detta ragione, spetta loro la retribuzione di posizione e di risultato nell'ambito degli importi contrattualmente stabiliti;
- che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 19 del CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti appartenenti all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ove tuttavia non siano in servizio dipendenti appartenenti alla predetta area oppure nei casi in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in tale area, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di EQ per la carenza delle competenze professionali a tal fine richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l'incarico di EQ anche a personale dell'area degli Istruttori, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
- che la durata degli incarichi di EQ sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo non superiore a 3 anni;
- che la retribuzione di posizione per il personale appartenente all'area degli Istruttori o degli Operatori esperti può variare da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 lordi per tredici mensilità;
- che il responsabile di una EQ non può delegare ad altri dipendenti le relative funzioni in quanto ciò finirebbe per svuotare di contenuti e responsabilità la sua funzione e poiché l'istituto della delega è di competenza dei dirigenti;



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

- che l'incarico di EQ assegnato al dipendente può essere revocato in qualsiasi momento dal Sindaco pro-tempore competente con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale;

Ritenuto di dover procedere, al fine di garantire l'ottimale perseguimento delle finalità previste dalla convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia Locale istituita tra i Comuni di Linarolo, Valle Salimbene, Torre De' Negri e Costa De' Nobili (PV), all'assegnazione dell'incarico di Elevata Qualificazione, nell'ambito della responsabilità del Servizio convenzionato di Polizia Locale e con decorrenza 01.01.2025, al dipendente Ivan Malinverni, inquadrato nell'area degli Istruttori, ritenuto in possesso delle attitudini e della capacità professionale compatibile con la natura e caratteristiche dei compiti da svolgere;

Dato atto che, nello sviluppo della sua attività, in ordine agli obiettivi assegnati annualmente sulla base del Piano performance, il Responsabile del Servizio dovrà:

- tradurre le singole attribuzioni in base a quanto disposto dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- attenersi, quando emanate, alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario Comunale;

Visti e richiamati:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 14 febbraio 2019, esecutiva, avente ad oggetto "*Istituzione aree delle posizioni organizzative*";
- la deliberazione della Giunta comunale n. 19 del 7 marzo 2019, esecutiva, avente ad oggetto "*Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di posizione organizzativa e per la graduatoria delle P.O ai fine della relativa indennità*";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29.03.2023 ad oggetto "*Art.12 CCNL 16,11.2022 Funzioni Locali – reinquadramento del personale- profili professionali e declaratorie*";
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il nuovo contratto collettivo integrativo relativo al triennio 2023/2025;

Vista, in relazione all'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio convenzionato di Polizia Locale, la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità resa, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013), dal dipendente Ivan Malinverni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla "*Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati*";



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

Visto il D.Lgs. 8 agosto 2018, n. 14, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679*”;

Visto lo Statuto Comunale;

D'intesa con i Sindaci dei Comuni di Linarolo, Torre de' Negri e Costa de' Nobili (PV);

DECRETA

1. Di conferire, per le motivazioni esposte in narrativa, al Signor Ivan Malinverni, dipendente del Comune di Valle Salimbene (PV), inquadrato nell'area degli Istruttori, la responsabilità del Servizio convenzionato di Polizia Locale, di cui alla convenzione in essere tra i Comuni di Valle Salimbene, Linarolo, Torre de' Negri e Costa de' Nobili (PV), assegnando le relative funzioni.
2. Di attribuire al Signor Ivan Malinverni, dipendente del Comune di Valle Salimbene (PV), inquadrato nell'area degli Istruttori, in ossequio a quanto stabilito dall'articolo 16, comma 1, del CCNL comparto Funzioni Locali sottoscritto il 16 novembre 2022, l'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio convenzionato di Polizia Locale, ai sensi di quanto disposto dal Titolo III, Capo II del medesimo contratto.
3. Di stabilire che la nomina e l'incarico di cui ai precedenti punti 1 e 2 vengono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, salvo revoca con motivato provvedimento del Sindaco.
4. Di stabilire che all'incaricato di Elevata Qualificazione sono attribuiti i compiti e le responsabilità meglio descritte nell'articolo 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., nonché la gestione delle attività inerenti alle funzioni enucleate nella vigente convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale istituita tra i Comuni di Valle Salimbene, Linarolo, Torre de' Negri e Costa de' Nobili (PV).
5. Di dare atto che al predetto dipendente, nell'ambito dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio convenzionato di Polizia Locale, è attribuita, in conformità al contratto vigente, la retribuzione di posizione nella misura di euro 6.000,00 annui per tredici mensilità, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali. nonché la retribuzione di risultato.
6. Di stabilire che l'attività svolta è soggetta a valutazione periodica, ai sensi della vigente disciplina contrattuale e regolamentare.
7. Di dare atto che la valutazione del Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Locale, ai fini della corresponsione dell'indennità di risultato, dovrà essere proposta dal Nucleo di valutazione dell'Ente capofila, individuato, per l'anno 2025, nel Comune di Valle Salimbene (PV).



COMUNE DI VALLE SALIMBENE

Provincia di Pavia

8. Di dare atto che la spesa relativa alla retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Locale verrà ripartita secondo quanto sancito dall'art. 12 della convenzione in argomento.
9. Di dare atto che i provvedimenti adottati dal Responsabile del Servizio convenzionato di Polizia Locale sono atti della gestione associata, con effetti per i singoli Comuni aderenti alla convenzione.
10. Di dare atto che, in relazione all'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio convenzionato di Polizia Locale, è stata acquisita la dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità, resa dal dipendente Ivan Malinverni, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
11. Di nominare l'incaricato di Elevata Qualificazione quale Responsabile del trattamento dei dati afferenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale, con il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia notificato all'interessato nonché trasmesso ai Comuni facenti parte della Convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale;
- l'inserimento del presente provvedimento nel fascicolo personale del dipendente;
- la trasmissione del presente decreto ai componenti della Giunta Comunale, al Segretario Comunale, al Nucleo di Valutazione e al Responsabile dell'area Finanziaria, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza;
- la pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio online del Comune di Valle Salimbene per 15 giorni consecutivi;
- la pubblicazione del presente decreto sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Il Sindaco
Ing. Matteo Canato